

DECRETO N. 54 / 2020

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SALERNO

LINEE GUIDA quater
PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE
NEL PERIODO 01.08.2020 - 31.10.2020

*

IL PRESIDENTE F.F.

- Visto il DPCM in data 08.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Visto il D.L. 17.03.2020, n. 18, contenente misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 in data 17.03.2020, convertito con modificazioni nella legge 24.04.2020, n. 27 (in vigore dal giorno 30.04.2020); **nonché, da ultimo, le disposizioni di cui all'art. 221 della legge n. 77/2020;**
- Visto il decreto legge 08 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";
- Visto il DPCM in data 10 aprile 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
- Visto il successivo D.L. 30.04.2020, n. 28 (in vigore dal giorno 01.05.2020), in corso di conversione, contenente disposizioni per il periodo 12 maggio/31 luglio 2020;
- Visto le disposizioni dettate dall'art. 221 della legge n. 77/2020;
- Visto il Protocollo in data 03.04.2020 di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19, stipulato tra il

- Ministero per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali;
- Viste le misure adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con le determine del Direttore Generale, tra le quali le determine adottate in data 16.3.2020 e in data 01.04.2020 e successive;
 - Visti i progetti di lavoro agile del personale amministrativo della CTP, tuttora in corso, e le altre misure organizzative adottate dal Direttore della CTP di Salerno;
 - Lette, in particolare, le disposizioni di cui al Titolo IV, nonché l'art 83 "Nuove misure in tema di giustizia civile, penale, tributaria e militare", del citato D. L. 18/2020;
 - Letto l'art. 36 del citato D.L. n. 23/2020, recante disposizioni in tema di "termini processuali in materia di giustizia";
 - **Letto il provvedimento del Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Cons. Dott. A. Montagna, adottato in data 16.04.2020** (che fa seguito al precedente decreto emesso in data 18.03.2020), contenente le linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze presso le varie Sezioni della CTR (già comunicato dalla Segreteria presidenziale a tutti i componenti della CTP di Salerno, come da decreto in data 17.04.2020);
 - **Letto il precedente decreto del Presidente f.f. della CTP di Salerno n. 7/2020**, emesso in data 06.04.2020, contenente le linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze presso le varie Sezioni della CTP (a cui è allegato anche il modello di decreto per lo svolgimento dell'udienza con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), e comma 21. Del D.L. n. 18/2020);
 - **Letti i vari decreti emessi dal Presidente f.f. della CTP di Salerno**, contenenti le nuove linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze presso le varie Sezioni della CTP, ritualmente comunicati dalla Segreteria;
 - Letta la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 15.04.2020, trasmessa in CTP in data 17.04.2020, contenente le indicazioni per la fissazione e la trattazione delle udienze ex art. 83, comma 7, del D.L. n. 18/2020;
 - Letta la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 22.04.2020, n. 433, contenente le linee guida per il deposito da remoto dei provvedimenti giurisdizionali durante il periodo di emergenza covid-19;
 - **Letta la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 11.05.2020**, trasmessa in CTP in data 12.05.2020, contenente le nuove indicazioni per la fissazione e la trattazione delle udienze in base D.L. n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020;

- Letti il decreto n. 61/2020 del Sig. Presidente del Tribunale di Salerno, adottato in data 06.05.2020, di concerto con il Presidente della Corte di Appello e i Consigli dell'Ordine, contenente le Linee Guida per la fissazione e la trattazione delle udienze, e il Protocollo d'intesa in data 07.04.2020, stipulato tra il Tribunale di Salerno e la Presidenza del COA per le udienze civili;
- Rilevato che, a seguito delle citate disposizioni "dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 11 maggio 2020";
- Rilevato che ai sensi del comma 2 del citato art. 83 "dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali"; e che "quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto";
- Rilevato che le previsioni di cui all'art. 221 della legge n. 77/2020 sono estensibili al processo tributario, tenuto conto che evidentemente anche in tale settore sussistono ".....le esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del covid-19.....", richiamate dal comma secondo del detto articolo per giustificare l'estensione temporale delle norme del processo a trattazione scritta al processo civile fino alla data del 31.10.2020: ed invero, anche in mancanza di un espresso richiamo in tali norme al processo tributario (come già avvenuto con il comma 21 dell'art. 83), è evidente, in base ad una interpretazione non meramente formalistica, che le superiori esigenze di tutela della salute pubblica non sono diverse e non possono avere trattamenti differenziati nel processo civile e nel processo tributario, laddove in entrambi i settori operano gli stessi soggetti e questi sono esposti ai medesimi rischi per la salute; in ogni caso, l'applicazione del suddetto art. 221 al processo tributario va affermata, in via puramente subordinata, in base al richiamo contenuto nell'art. 1, comma II, del D.Lgs. n. 546/1992, laddove il riferimento alle norme del processo civile va intesa in senso ampio, cioè a tutte le norme regolanti il processo civile e non solamente alle norme contenute nel codice di rito (e, quindi, comprensive anche delle norme processuali emergenziali);
che, peraltro, tale soluzione ermeneutica (pur nella consapevolezza della legittimità di interpretazioni diverse del dato normativo e, di conseguenza, della legittimità di scelte diverse effettuate eventualmente dai singoli Presidenti di Sezione) è in grado di soddisfare pienamente le esigenze di tutela della salute pubblica e della salute dei soggetti operanti nel processo tributario, alla luce dei

continui (e anche recenti) episodi di diffusione del virus covid-19 nell'ambito del territorio salernitano e addirittura all'interno degli stessi Uffici Giudiziari del Tribunale di Salerno (è di appena pochi giorni addietro la notizia della positività al virus di un Ufficiale Giudiziario in servizio presso l'Unep del Tribunale di Salerno, con conseguente chiusura di tali uffici ed emanazione da parte del Ministero della Giustizia del decreto di sospensione dei termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto Ufficio scadenti dal 17 luglio 2020);

- Rilevato che "per il periodo sino al 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dai competenti Organismi";

- Rilevato che per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare, tra l'altro, le seguenti misure ai sensi del comma 7 del citato art. 83 del D.L. n. 8/2020, così come convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020:

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice mediante collegamenti da remoto;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

- Rilevato che lo svolgimento delle udienze per i giudizi fissati fino al 31.10.2020 va effettuato secondo le modalità indicate nei suddetti decreti legge, nelle richiamate deliberazioni del CPGT e nelle linee guida adottate dal Presidente della CTR Campania;

- **Rilevato che il Sig. Presidente della CTR Campania ha disposto, nel richiamato decreto in data 16.04.2020. che "i Presidenti di Sezione della CTR Campania ottemperino, con effetto immediato, a quanto sopra, ed invita i Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali della Campania a volere regolamentare l'attività in analogia a quanto sopra previsto, tenendo presente le specifiche realtà territoriali"**;

- Rilevato che l'On. CPGT ha raccomandato ai Dirigenti, nella richiamata deliberazione in data 15.04.2020, tra l'altro, "a) di promuovere.....lo svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto, ai sensi del comma 7, lett. f), dell'art. 83, tramite gli applicativi messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel decreto in corso di emanazione; b) di promuovere la stipula di protocolli.....ovvero di adottare misure compatibili con i protocolli già adottati per la giurisdizione civile, sì da individuare modalità condivise di partecipazione di tutti i soggetti del processo.....; c) di prevedere che anche le camere di consigliosi svolgano da remoto, mediante l'utilizzazione degli applicativi messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.....; d).....; e) di valutare la possibilità di consentire, comunque, la trattazione dei ricorsi, ove la parte ricorrente lo richieda, rinunciando alla pubblica udienza o ai termini processuali di costituzione o di deposito delle memorie";

- Rilevato che l'On. CPGT, nella richiamata deliberazione in data 22.04.2020, n. 433, ha disposto, durante il periodo di emergenza epidemiologica da covid-19 e al fine di contenere la diffusione del virus derivante dalla presenza negli uffici di giudici e personale, "una modalità alternativa telematica per il deposito delle sentenze, mediante la fornitura di kit di firma digitale remota Aruba a tutti i giudici tributari tra il mese di giugno e il mese di luglio c.a.";

- Ritenuto che, facendo seguito ai precedenti decreti emessi, lo svolgimento delle udienze per i giudizi fissati fino al 31 ottobre 2020 va effettuato secondo le modalità indicate nel suddetto decreto legge e nella legge n. 77/2020, nelle richiamate deliberazioni del CPGT e nelle linee guida adottate dal Presidente della CTR Campania nel decreto in data 16.04.2020, opportunamente adeguate alle nuove norme *medio tempore* emanate con i richiamati decreti legge e alle direttive e alle indicazioni sopravvenute del CPGT, nonché alle osservazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nei limiti di cui in seguito:
che, peraltro, in conformità a quanto stabilito nello stesso decreto del Sig. Presidente della CTR Campania in data 16.04.2020 ("i Presidenti di Sezione della CTR Campania ottemperino, con effetto immediato, a quanto sopra, ed invita i Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali della Campania a volere regolamentare l'attività in analogia a quanto sopra previsto, tenendo presente le specifiche realtà territoriali"), le prescrizioni ivi contenute vanno modulate, oltre che alle sopravvenute direttive e indicazioni dell'On. CPGT, anche alle seguenti e

ulteriori circostanze:

- 1) la situazione della realtà locale, dove risultano già adottati i protocolli per la giurisdizione civile e penale da parte del Presidente del Tribunale di Salerno, di concerto con il Presidente della Corte di Appello e i Consigli dell'Ordine (cfr. il decreto presidenziale n. 61/20 in dat 06.05.2020 e il Protocollo approvato in data 07.04.2020 con il COA per le udienze civili e le conseguenti linee guida per le udienze civili e penali), si da individuare modalità omogenee di trattazione dei procedimenti nell'intero Circondario e/o Distretto;
 - 2) la situazione logistica della CTP di Salerno, caratterizzata dai seguenti dati: l'esistenza di sole tre aule di udienza per n. 14 Sezioni e n. 56 Giudici Tributari; la distribuzione delle aule di udienza lungo un unico e angusto corridoio, ove sono allocate anche le stanze degli impiegati addetti ad altre attività amministrative; le dimensioni anguste della gran parte delle stanze dei segretari di Sezione, anch'esse distribuite lungo un unico e angusto corridoio, dove sono allocate anche le stanze del Presidente della CTP, del Direttore, della Segreteria della Presidenza e degli impiegati amministrativi; la mancanza di aule riservate ai Giudici Tributari, con le relative postazioni informatiche (computer, ecc.): l'unica postazione di lavoro è addirittura ubicata nell'angusta stanza della Segretaria presidenziale (già occupata dalla Segretaria e da un impiegato di supporto), dove è estremamente difficile, per la ristrettezza degli spazi, non solo operare al computer, ma soprattutto mantenere la distanza di sicurezza (indicata in m. 1,80 nel decreto del Sig. Presidente della CTR Campania in data 16.04.2020);
 - 3) la mancanza, allo stato, di direttive del Mef circa l'uso di applicativi per lo svolgimento delle udienze da remoto e delle camere di consiglio;
- **Ritenuto, quindi, che, alla luce delle circostanze di cui sopra, l'unica forma di trattazione che si adatta alla concreta situazione della CTP di Salerno, al fine di garantire il distanziamento sociale e arginare la diffusione del virus, è quella scritta prevista dall'art. 83, commi 7, lett. h), del D.L. n. 18/2020 e dall'art. 221 della legge n. 77/2020** in quanto tale forma di trattazione consente di realizzare il contenimento dei suddetti interessi, giacché: a) lo svolgimento delle udienze avviene senza che sia necessaria la presenza fisica del Giudice e degli avvocati;
- b) i giudizi pendenti dinanzi alla Commissione Tributaria non richiedono di norma la presenza delle parti personalmente e, per i giudizi per i quali non è fissata la pubblica udienza, nemmeno la presenza dei difensori; in proposito (come già espressamente riconosciuto dal Presidente della CTR Campania nel richiamato decreto in data

16.04.2020, pag. 4), va evidenziato che l'udienza da remoto ex art. 83, comma 7, lett. f), non è, allo stato, concretamente possibile per le ragioni sopra esposte (mancanza di direttive del Mef), soprattutto se dovesse essere confermata la norma contenuta nel D.L. 30.04.2020, n. 28 (in vigore dal giorno 01.05.2020), che prevede la presenza in Ufficio ovvero nell'aula di udienza del giudice (nel caso di specie, collegiale) che tratta il giudizio;

- **Ritenuto che anche per le controversie da trattare in camera di consiglio ex art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992 va applicata la modalità di svolgimento** delle udienze prevista dall'art 83, comma 7, lett. h), e comma 21, **con la variante che**, non essendo prevista una pubblica udienza, non sono necessarie le suddette note scritte (che evidentemente sono equipollenti, a tutti gli effetti, alle deduzioni difensive di udienza e al relativo verbale redatto dal segretario), pur potendo le parti, secondo le regole generali, procedere alle attività difensive di cui all'art. 24 ovvero di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 546/1992 (che avrebbero potuto svolgere, normalmente e allo stesso modo, nel periodo antecedente alla legislazione emergenziale per il covid-19);

- **Ritenuto, quanto alle istanze di sospensione dell'atto impugnato ex art. 47 D.Lgs. n. 546/1992**, alla luce delle problematiche sottoposte *medio tempore* da alcuni Presidenti di Sezione e da alcuni Segretari sezionali, che vanno integrate e/o (meglio) chiarite le precedenti Linee Guida (essendovi nelle stesse già il richiamo ai decreti del Presidente CTR Campania, contenenti espresse previsioni in proposito), con specifiche e più perspicue previsioni in proposito. **In particolare**, in conformità dei criteri guida fissati dal CPGT e dal Presidente della CTR Campania nei richiamati decreti in data 18.03. 2020 (pag. 4) e in data 16.04.2020 (cfr. pag. 6), nonché come suggerito della Direzione del Mef per la Giustizia Tributaria nella determina in data 23.03.2020, va privilegiato il ricorso allo strumento del decreto del Presidente di Sezione emesso *inaudita altera parte* ex art. 47, comma III, D.Lgs. n. 546/1992, salva la fissazione, dopo la scadenza del 31.10.2020, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca del decreto presidenziale già adottato; nel caso in cui non fosse possibile l'utilizzo di tale soluzione ovvero nel caso in cui il Presidente di Sezione non ritenesse sussistenti i presupposti di legge per l'emanazione del decreto, vanno utilizzate le forme della trattazione scritta ex art. 83, comma 7, lett. h), sostitutive della presenza in udienza camerale dei difensori e delle relative deduzioni a verbale;

DISPONE

che i Presidenti di Sezione, i Vice-Presidenti, i Giudici Tributari, il Direttore della

CTP, i Segretari e il personale amministrativo si attengono alle direttive impartite nei richiamati provvedimenti e provvedano a organizzare le udienze e a regolare l'accesso presso i locali della CTP di Salerno in base alle specifiche previsioni contenute nei decreti legge sopra richiamati, nelle deliberazioni dell'On. CPGT sopra menzionate in data 15.04.2020 e in data 11.05.2020, nei decreti del Sig. Presidente della CTR Campania in data 18.03.2020 e in data 16.04.2020, nonché si attengono a tutte le prescrizioni contenute nelle determinazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze in precedenza citate;

DISPONE

quanto segue, fatta salva la legittimità di interpretazioni diverse del dato normativo e, di conseguenza, la legittimità di scelte diverse effettuate eventualmente dai singoli Presidenti di Sezione:

- 1) **per il periodo temporale sino al 31 ottobre 2020**, viste le previsioni di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/2020 e dell'art. 221 della legge n. 77/2020, vanno invitati i difensori delle parti a concludere mediante *"lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, contenenti le sole istanze finali e conclusioni"*, con apposito decreto da adottarsi, per ogni singolo giudizio, da parte del Presidente di ciascuna Sezione, secondo il modello di riferimento allegato al presente decreto (redatto utilizzando come base il modello già elaborato dal CSM e condiviso con il CNF), che dovrà essere comunicato, per estratto da ciascuna Segreteria di Sezione ai difensori costituiti 15 (quindici) giorni prima dell'udienza;
- 2) la trattazione del ricorso in forma scritta ex art. 83, comma 7, lett. h), e comma 21, D.L. n. 18/2020 potrà avvenire **solo a seguito della rinuncia di tutte le parti costituite nel giudizio alla discussione orale**: nel caso in cui non sussista tale rinuncia, la trattazione in pubblica udienza del ricorso ex art. 34 D.Lgs. n. 546/1992 sarà rinviata a data successiva al 31.10.2020, così come già disposto dal Presidente della CTR Campania nel richiamato decreto in data 16.04.2020, pag. 5;
- 3) **per le istanze di sospensione dell'atto impugnato ex art. 47 D.Lgs. n. 546/1992**, va privilegiato il ricorso allo strumento del decreto del Presidente di Sezione emesso *inaudita altera parte* ex art. 47, comma III, D.Lgs. n. 546/1992, salva la fissazione, dopo la scadenza del 31.10.2020, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca del decreto presidenziale già adottato;
nel caso in cui non fosse possibile il ricorso a tale soluzione ovvero nel caso in cui il Presidente di Sezione non ritenesse sussistenti i presupposti di legge per l'emanazione del decreto, vanno utilizzate le forme della trattazione scritta ex art. 83,

comma 7, lett. h) e dell'art. 221 della legge n. 77/2020, sostitutive della presenza in udienza camerale dei difensori e delle relative deduzioni a verbale, con le modalità di cui al punto 1);

la trattazione del ricorso cautelare in forma scritta ex art. 83, comma 7, lett. h), e comma 21, D.L. n. 18/2020 potrà avvenire **solo a seguito della rinuncia di tutte le parti costituite nel giudizio alla discussione orale in camera di consiglio**: nel caso in cui non sussista tale rinuncia, la trattazione dell'istanza cautelare ex art. 47 D.Lgs. n. 546/1992 sarà rinviata a data successiva al 31.10.2020, così come già disposto dal Presidente della CTR Campania nel richiamato decreto in data 16.04.2020, pag. 5, fatta salva l'emanazione del decreto ex art. 47, comma III, cit. da parte del Presidente di Sezione;

4) la camera di consiglio del Collegio giudicante ex art. 35 D.Lgs. n. 546/1992 sarà svolta mediante video-conferenza tra i vari componenti del Collegio, mediante l'applicativo Teams (già fornito in uso ai Giudici Ordinari dal Ministero della Giustizia) ovvero altro applicativo simile, facilmente scaricabile da siti Internet, purché tale da garantire la segretezza della riunione, secondo quanto già espressamente previsto nella richiamata deliberazione dell'On. CPGT in data 15.04.2020 (*"prevedere che anche le camere di consigliosi svolgano da remoto, mediante l'utilizzazione degli applicativi messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze....."*);

5) non dovrà essere redatto alcun verbale di udienza, camerale o pubblica, da parte del Segretario della Sezione, in quanto l'udienza è sostituita dalle modalità scritte di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 221 della legge n. 77/2020 (modalità che evidentemente sono equipollenti, a tutti gli effetti, alle deduzioni difensive di udienza e al relativo verbale redatto dal segretario);

6) il Presidente del Collegio giudicante, una volta adottata la decisione, provvederà a redigere e sottoscrivere il dispositivo della sentenza ovvero a redigere e a sottoscrivere l'ordinanza emanata ovvero a dare atto del rinvio della deliberazione in camera di consiglio non oltre trenta giorni ex art. 35, comma II, D.Lgs. n. 546/1992;

7) il provvedimento (sentenza, ordinanza) del Collegio o del Giudice Monocratico (cfr. art. 70, ult. Comma, D.Lgs. n. 546/1992) sarà adottato fuori udienza, con deposito mediante le modalità indicate nella richiamata deliberazione del CPGT in data 22.04.2020, n. 433;

8) la gestione dei dispositivi delle decisioni assunte in camera di consiglio dovrà avvenire da parte del Presidente del Collegio giudicante con la stretta

osservanza delle modalità dettate dalle deliberazioni del CPGT in data 09.07.2019, n. 1146, e in data 29.10.2013, n. 06;

RISERVA

eventuali modifiche, rettifiche e/o integrazioni al presente decreto nel caso di ulteriori mutamenti del quadro normativo di riferimento ovvero nel caso di emanazione di ulteriori direttive organizzative da parte dell'On. CPGT e da parte del Presidente della CTR Campania ovvero nel caso di suggerimenti e/o osservazioni pervenuti dai Presidenti di Sezione e dai locali Consigli dell'Ordine;

RISERVA

eventuali modifiche, rettifiche e/o integrazioni al presente decreto **con l'eventuale previsione anche della trattazione da remoto** nel caso in cui il MEF dovesse impartire specifiche direttive in proposito e dovesse dotare le aule di udienza degli appositi strumenti informatici, previa redazione di apposito protocollo per tale forma di trattazione dei ricorsi e l'avvio di apposita interlocuzione con i Consigli dell'Ordine interessati;

RISERVA

in prosieguo, anche in relazione a mutamenti del quadro normativo di riferimento e all'andamento della diffusione dell'epidemia covid-19, di impartire **più dettagliate direttive per il periodo successivo al 31 ottobre**;

DISPONE

che la Segreteria presidenziale trasmetta, con urgenza, il presente decreto all'On. Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, all'Agenzia delle Entrate, nonché ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli altri Ordini di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, operanti sul territorio della CTP di Salerno, con espressa richiesta di cortese e sollecita diffusione fra gli iscritti, dando assicurazione dell'avvenuto adempimento, e di far pervenire eventuali osservazioni e rilievi critici nel termine di giorni 5 (cinque);

MANDA

la Segreteria presidenziale per l'urgente comunicazione del presente decreto ai Presidenti di Sezione, ai Vice-Presidenti, ai Giudici Tributari, ai Segretari di Sezione, al Direttore della CTP di Salerno e a tutto il personale amministrativo, dando assicurazione dell'avvenuto adempimento.

Salerno, li 21.07.2020.

Il Presidente f.f.

dott. Luigi Barfella

Al. N. 1**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE****DI SALERNO - SEZIONE** (adde numero Sezione)

DECRETO**PER LA TRATTAZIONE DEL RICORSO****CON LE MODALITÀ DI CUI DI ALL'ART. 83, COMMA 7,
LETT. H), D.L. N. 18/2020 E DELL'ART. 221 LEGGE N. 77/2020**

*

IL PRESIDENTE

- Visto il ruolo dell'udienza in data (adde data udienza);
- Visto il D.L. 17.03.2020, n. 18, contenente misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 in data 17.03.2020, convertito con modificazioni nella legge 24.04.2020, n. 27 (in vigore dal giorno 30.04.2020); nonché l'art. 221 della legge n. 77/2020;
- Visto il decreto legge 08 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";
- Letto l'art. 83, commi 6, 7 e 21, del decreto legge citato;
- Letto il provvedimento del Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Cons. Dott. A. Montagna, adottato in data 16.04.2020, contenente le linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- Letto il provvedimento del Presidente f.f. della Commissione Tributaria Provinciale in data 21.07.2020, contenente le nuove linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- Rilevato che lo svolgimento delle udienze per i giudizi fissati nel periodo fino al 31 ottobre 2020 va effettuato secondo le modalità indicate nel suddetto decreto legge, nelle deliberazioni dell'On. CPGT e nelle linee guida adottate dal Presidente della CTR Campania e dal Presidente f.f. della CTP di Salerno;

- Ritenuto che la scelta della modalità di svolgimento delle udienze tra quelle consentite deve essere effettuata contemperando il preminente interesse alla salvaguardia della salute con quello alla prosecuzione dell'attività giudiziaria, in considerazione anche dell'oggetto della controversia e del tipo di attività processuale programmata;

- **Ritenuto che la modalità di svolgimento delle udienze prevista dall'art 83, comma 7, lett. h), e dall'art. 221 della legge n. 77/2020** è quella che maggiormente consente di realizzare il contemperamento dei suddetti interessi, dal momento che: a) lo svolgimento delle udienze avviene senza che sia necessaria la presenza fisica del Giudice e degli avvocati; b) i giudizi pendenti dinanzi alla Commissione Tributaria non richiedono la presenza delle parti personalmente e, per i giudizi per i quali non è fissata la pubblica udienza, nemmeno la presenza dei difensori;

- **che anche per le controversie da trattare in camera di consiglio va applicata la modalità di svolgimento** delle udienze prevista dall'art 83, comma 7, lett. h), e dall'art. 221 della legge n. 77/2020, con la variante che, non essendo prevista una pubblica udienza, non sono necessarie le suddette note scritte (che evidentemente sono equipollenti, a tutti gli effetti, alle deduzioni difensive di udienza e al relativo verbale redatto dal segretario), pur potendo le parti, secondo le regole generali, procedere alle attività di cui all'art. 24 ovvero di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 546/1992;

- **che per le istanze di sospensione dell'atto impugnato ex art. 47 D.Lgs. n. 546/1992**, in conformità dei criteri guida fissati dal CPGT e dal Presidente della CTR Campania nei richiamati decreti in data 18.03. 2020 (pag. 4) e in data 16.04.2020 (cfr. pag. 6), nonché come suggerito della Direzione del Mef per la Giustizia Tributaria nella determina in data 23.03.2020, va privilegiato il ricorso allo strumento del decreto del Presidente di Sezione emesso *inaudita altera parte* ex art. 47, comma III, D.Lgs. n. 546/1992, salva la fissazione, dopo la scadenza del 31.10.2020, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca del decreto presidenziale già adottato; nel caso in cui non fosse possibile il ricorso di tale soluzione ovvero nel caso in cui il Presidente di Sezione non ritenesse sussistenti i presupposti di legge per l'emanazione del decreto, vanno utilizzate le forme della trattazione scritta ex art. 83, comma 7, lett. h), e art. 221 della legge n. 77/2020 sostitutive della presenza in udienza camerale dei difensori e delle relative deduzioni a verbale;

P.Q.M.

- Letto ed applicato l'art. 83, comma 7, lett. h), del decreto legge 17.03.2020, n. 18,

convertito con modificazioni nella legge 24.04.2020, n. 27 (in vigore dal giorno 30.04.2020), nonché l'art. 221 della legge n. 77/2020;

DISPONE

la trattazione dei ricorsi già fissati all'udienza del giorno (adde data udienza) h. 9,00, mediante le modalità di cui di all'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 221 della legge n. 77/2020;

ASSEGNA

ad entrambe le parti, sia se la controversia è trattata in pubblica udienza ex art. 34 D.Lgs. n. 546/1992 sia se riguarda l'istanza cautelare di sospensione dell'atto impugnato ex art. 47 D.Lgs. n. 546/1992, i seguenti termini:

- a) il termine fino a 5 (cinque) giorni prima dell'"udienza virtuale" per "lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, contenenti le sole istanze finali e conclusioni", da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate negli atti già depositati;
- b) l'ulteriore termine fino a 2 (due) giorni prima dell'"udienza virtuale" per il deposito di eventuali repliche, da denominarsi "repliche di trattazione scritta" (o dicitura similare), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate negli atti già depositati;

EVIDENZIA

- 1) che, se la controversia è trattata in camera di consiglio ex art. 33 D.Lgs. n. 546/1992, il giorno fissato per "l'udienza camerale virtuale" la Commissione, fuori udienza, adoterà la decisione ex art. 35, comma I, D.Lgs. n. 546/1992 ovvero, ricorrendone i motivi, potrà rinviare la deliberazione in camera di consiglio non oltre trenta giorni ex art. 35, comma II, D.Lgs. n. 546/1992;
- 2) che, se la controversia è trattata in camera di consiglio ex art. 33 D.Lgs. n. 546/1992, la parte interessata, oltre a svolgere, nei termini di legge, le attività di cui all'art. 24 ovvero di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 546/1992, dovrà dichiarare, a pena di inammissibilità, non oltre la trattazione in camera di consiglio, che intende proporre, a norma dell'art. 24, comma II, D.Lgs. n. 546/1992, motivi aggiunti: in tal caso, la Commissione provvederà a rinviare la trattazione in camera di consiglio ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al terzo comma del richiamato articolo;
- 3) che, se la controversia è trattata in pubblica udienza ex art. 34 D.Lgs. n. 546/1992 ovvero riguarda l'istanza cautelare di sospensione dell'atto impugnato ex art. 47 D.Lgs. n. 546/1992, il mancato deposito delle note scritte sarà equiparata alla mancata comparizione delle parti all'udienza e la Commissione provvederà,

comunque, alla decisione della controversia;

4) che, se la controversia è trattata in pubblica udienza ex art. 34 D.Lgs. n. 546/1992 ovvero riguarda l'istanza cautelare di sospensione dell'atto impugnato ex art. 47 D.Lgs. n. 546/1992, "l'udienza virtuale" sarà celebrata anche se una sola delle parti avrà depositato le "note scritte contenenti istanze e conclusioni" di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), e all'art. 221 della legge n. 77/2020;

5) che, se la controversia è trattata in pubblica udienza ex art. 34 D.Lgs. n. 546/1992, la parte interessata, oltre a svolgere, nei termini di legge, le attività di cui all'art. 24 ovvero di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 546/1992, dovrà dichiarare (nelle stesse note scritte ex art. 83, comma 7, lett. h), ovvero in una istanza autonoma), a pena di inammissibilità, non oltre la discussione in "pubblica udienza virtuale", che intende proporre, a norma dell'art. 24, comma II, D.Lgs. n. 546/1992, motivi aggiunti: in tal caso, la Commissione provvederà a rinviare la trattazione in pubblica udienza ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al terzo comma del richiamato articolo;

6) che, se la controversia è trattata in pubblica udienza ex art. 34 D.Lgs. n. 546/1992 ovvero riguarda l'istanza cautelare di sospensione dell'atto impugnato ex art. 47 D.Lgs. n. 546/1992, le note scritte, sostitutive a tutti gli effetti del verbale di udienza, devono essere redatte nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità e devono contenere esclusivamente "istanze e conclusioni", non potendosi sovrapporre (nel caso di pubblica udienza ex art. 34) al deposito di documenti ovvero di memorie illustrative vere e proprie ex art. 32 D.Lgs. n. 546/1992;

7) che, se la controversia è trattata in pubblica udienza ex art. 34 D.Lgs. n. 546/1992, il giorno fissato per "l'udienza pubblica virtuale" la Commissione, fuori udienza, adotterà la decisione ex art. 35, comma I, D.Lgs. n. 546/1992 ovvero, ricorrendone i motivi, potrà rinviare la deliberazione in camera di consiglio non oltre trenta giorni ex art. 35, comma II, D.Lgs. n. 546/1992;

8) che, sia che la controversia è trattata in camera di consiglio ex art. 33 sia che la controversia è trattata in pubblica udienza ex art. 34 D.Lgs. n. 546/1992, qualora il resistente si dovesse costituire oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso ex art. 23 D.Lgs. n. 546/1992, la Commissione valuterà se rinviare o meno l'udienza, specificando, nel caso di rinvio, le modalità di trattazione dell'udienza successiva;

9) che, se la controversia riguarda l'istanza cautelare di sospensione dell'atto impugnato ex art. 47 D.Lgs. n. 546/1992, il dispositivo dell'ordinanza ovvero

l'ordinanza medesima sarà emessa fuori udienza ex art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/20;

INVITA

i difensori delle parti a depositare le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PTT, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei;

INVITA

altresi, i difensori delle parti, qualora lo ritengano opportuno, a formulare, nelle note e/o repliche scritte e/o in atto separato, **espressa rinuncia alla discussione orale in pubblica udienza ex art. 34 o in camera di consiglio ex art. 47 D.Lgs. n. 546/1992**, ove richiesta, presupposto imprescindibile per la trattazione scritta ex art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/2020 e art. 221 legge n. 77/2020, nonché espressa accettazione delle modalità di trattazione scritta riportate nel presente decreto;

MANDA

la Segreteria per l'urgente comunicazione del presente decreto alle parti costituite almeno 15 giorni prima della fissata udienza, **mediante l'utilizzo del testo di cui all'allegato estratto**, e per l'inserimento dell'annotazione "trattazione scritta" nello storico del fascicolo informatico del presente giudizio.

Salerno, li _____.

Il Presidente

“DISPONE trattazione scritta h. 09, con modalità 83 DL 18/20 e 221 legge 77/20;

1) se il ricorso è camera di consiglio art. 33, il giorno udienza virtuale la Commissione, fuori udienza, deciderà art. 35 DLgs 546/92;

la parte, oltre attività art. 24 o 32 DLgs 546, dovrà dichiarare, pena inammissibilità, non oltre la trattazione camerale, che propone motivi aggiunti art. 24: la Commissione rinvierà trattazione ad altra data per adempimenti;

2) se il ricorso in pubblica udienza art. 34 o riguarda cautelare art. 47 DLgs 546/92,

a) termine 5 giorni prima dell'udienza virtuale per “*scambio e deposito telematico di note scritte*”;

b) ulteriore termine 2 giorni prima udienza virtuale per repliche;

il mancato deposito delle note sarà considerata mancata comparizione e la Commissione provvederà alla decisione;

l'udienza virtuale sarà celebrata anche se una sola delle parti depositerà “*note scritte*”;

la parte, oltre a svolgere attività art. 24 o 32 DLgs 546, dovrà dichiarare (nelle note o in istanza autonoma), pena inammissibilità, non oltre pubblica udienza virtuale, che propone motivi aggiunti art. 24: la Commissione rinvierà trattazione ad altra data per adempimenti;

le note scritte devono contenere solo “istanze e conclusioni”, non potendosi sovrapporre al deposito di documenti o memorie ex art. 32 DLgs 546;

il giorno udienza virtuale la Commissione, fuori udienza, deciderà art. 35 o art. 47 DLgs.546;

3) in ogni caso (camera di consiglio o pubblica udienza), se il resistente si costituisce oltre termine 60 gg. dalla notifica del ricorso, la Commissione valuterà se rinviare o meno l'udienza;

INVITA i difensori deposito copie informatiche di atti e documenti depositati in forma cartacea; e, se lo ritengono, a rinunciare espressamente alla pubblica udienza, ove richiesta”.